

Civile Ord. Sez. L Num. 23520 Anno 2017

Presidente: D'ANTONIO ENRICA

Relatore: RIVERSO ROBERTO

Data pubblicazione: 09/10/2017

ORDINANZA

sul ricorso 2020-2012 proposto da:

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED] in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in [REDACTED] presso lo
studio dell'avvocato [REDACTED] che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2017

contro


2746

[REDACTED] IN LIQUIDAZIONE;

- *intimato* -

avverso il decreto 5443/11 del TRIBUNALE di [REDACTED],

depositata il 06/12/2011 R.G.N. 5314/11;





RITENUTO

che con ricorso ex articolo 98 legge fallimentare la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di [REDACTED] proponeva opposizione al decreto del Giudice Delegato del Fallimento [REDACTED] in liquidazione con il quale non era stato riconosciuto il privilegio di cui all'articolo 2754 c.c. al suo credito per assistenza mutualistica, contributo complementare assistenza e oneri mutualistici;

che il tribunale ordinario di [REDACTED] sezione fallimentare rigettava l'opposizione con decreto 5443/2011;

che avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza [REDACTED] con un motivo di doglianza con il quale deduce: la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2754 c.c., dell'articolo 18 legge numero 55/1990, dell'art. 86 decreto legislativo numero 276/2003, dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 251/2004, dell'articolo 2 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007 (in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c.) poiché il privilegio di cui all'articolo 2754 c.c. andava riconosciuto anche al credito in oggetto, in considerazione: del fatto che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante non solo limitatamente agli scritti alle associazioni sindacali stipulanti ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano prestato adesione anche implicita; del fatto che la qualifica di ente previdenziale obbligatorio è stata espressamente riconosciuta alla Cassa Edile dalla legge numero 55/90 articolo 18 comma settimo; ed inoltre dell'articolo 2754 c.c. il quale accorda il privilegio ai crediti per attività assistenziale previdenziale, come quella svolta dalla cassa mentre non fa espresso riferimento alla natura obbligatoria delle forme di tutela previdenziale ed assistenziale;

che il Fallimento [REDACTED] è rimasto intimato;

CONSIDERATO

che il motivo di ricorso è infondato avendo questa Corte chiarito in più occasioni, anche nei confronti della stessa Cassa Edile, e pure di recente (sentenza n. 25173 del 14/12/2015, n. 19792 del 2015, n. 15676 del 2006,) che restano fuori dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 1754 c.c. i contributi che trovano fonte non già nella legge ma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R.G. 2020/2012

nella contrattazione collettiva; posto che la causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva;

che in forza delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dunque rigettato; mentre nulla deve essere disposto sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Fallimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Roma, così deciso nella adunanza camerale del 20.6.2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale